

Studio Legale Famiglia Civile e Commerciale  
Avv. Liberato Francesco De Falco  
via Guidoni, 5 – Pomigliano d'Arco (NA)  
pec: studiolegaledefalco@legalmail.it

Spett.le  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca  
[richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it](mailto:richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it)

Spett.le  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
[drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it)

Spett.le  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la  
Campania  
Ufficio VI ambito territoriale per la provincia di  
Napoli  
[uspna@postacert.istruzione.it](mailto:uspna@postacert.istruzione.it)

**Oggetto: istanza per la Notificazione per pubblici proclami disposta, ai sensi dell'art. 151, c.p.c., autorizzata dal Tribunale di Nola – Sezione Lavoro - con decreto del 13.03.2020, relativa al ricorso recante n. R.G. 7058/2018**

**PREMESSO**

che la sig.ra **Perone Giovanna** ha proposto, nei confronti del *MIUR, dell'Ufficio Scolastico delle Regione Campania e del USP di Napoli e di altri controinteressati*, **ricorso al Tribunale di Nola – Sezione Lavoro - (R.G. n. 7058/2018)** per il riconoscimento del diritto ad ottenere il proprio trasferimento a far data dall'A.S. 2016\17 presso uno degli ambiti territoriali di Napoli e provincia indicati in domanda di mobilità e per la condanna del MIUR e delle articolazioni periferiche (USR CAMPANIA) a disporre il detto trasferimento NEI CONFRONTI DI TUTTI i docenti meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la Regione Campania, assunti nell'anno scolastico 2015\16 e che hanno partecipato alla mobilità per l'anno scolastico 2016\17.

- che il **Tribunale di Nola – sezione lavoro – con decreto del 14.11.2018 ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 02.04.2020, ore 9,30;**
- che con decreto del 13.03.2020 ha **disposto, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica per pubblici proclami del ricorso e della predetta ordinanza a tutti i controinteressati** precisamente, *“mediante la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione – sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriali competenti- di copia integrale del ricorso nonché della predetta ordinanza, con l'indicazione dei controinteressati (alla cui individuazione collaborerà anche l'intimata Amministrazione)”*;

che, quindi, ai fini della notificazione per pubblici proclami quale disposta dall'ordinanza in oggetto, **devono essere individuati i controinteressati indicati genericamente nel ricorso in oggetto** come *“docenti meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del concorso 2012 per la Regione Campania, assunti nell'anno scolastico 2015\16 e che hanno partecipato alla mobilità per l'anno scolastico 2016\17”*.

- che l'ordinanza in oggetto **impone alle intime Amministrazioni di collaborare all'individuazione di tutti i predetti docenti controinteressati**;

**Tanto premesso il sottoscritto procuratore, Avv. Liberato Francesco De Falco (C.F. DFL LRT04T55G812Q), che assiste, rappresenta e difende le sopra citata parte ricorrente**

**CHIEDE**

in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del 13.03.2020 del Tribunale di Nola – sezione lavoro - che **siano pubblicati** *“sul sito web dell'intimata Amministrazione – sia in sede centrale che in ciascuna delle sedi territoriali competenti”* i seguenti atti allegati:

- 1) richiesta di pubblicazione per pubblici proclami;
- 2) ricorso ex art 414 c.p.c. recante n. R.G. 7058/2018;
- 3) decreto di fissazione udienza di discussione del 14.11.2018;
- 4) procura alle liti;
- 5) decreto di fissazione udienza, del 13.03.2020, con autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

\*\_\*\_\*\_\*\_\*

Si specifica che l'attestazione di avvenuta notifica per pubblici proclami oggetto della presente istanza dovrà essere spedita al presente indirizzo di posta elettronica certificata: [studiolegaledefalco@legalmail.it](mailto:studiolegaledefalco@legalmail.it).

avv. Liberato Francesco De Falco

## Richiesta pubblicazione notifica pubblico proclama

Cognome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

- Tribunale Ordinario
- Tar
- Consiglio di stato
- Corte d' Appello
- Corte di Cassazione

Nome : *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Sezione *campo testo obbligatorio*

Regione *campo testo obbligatorio se selezionato Tar*

Comune *campo testo obbligatorio se selezionato Tribunale Ordinario  
oppure Corte D'Appello*

Titolo *campo obbligatorio*

Numero ruolo/anno *campo obbligatorio*

Telefono *(dell'avvocato) – campo testo obbligatorio*

Per la pubblicazione in: HOME: Sezione Pubblici Proclami

Eventuali Istruzioni aggiuntive: .....*non obbligatorio*

## PROCURA

La sottoscritta sig.ra **Giovanna Perone**, nata a Cercola (NA) il 14.02.1970, residente in Somma Vesuviana (NA) alla via Spirito Santo, 17, C.F. PRNGNN70B54C495N, conferisce formale procura alle liti all'avv.to Liberato Francesco De Falco, nato a Pomigliano d'Arco il 04.10.1955, con studio ivi alla Via A. Guidoni n.5, C.F. DFLLRT55R04G812Q e P.I. n.00265311217, affinché questi la rappresenti e difenda nel promovendo processo nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dinanzi al Tribunale di Nola. Il nominato procuratore viene espressamente autorizzato ad effettuare ogni tipo di citazione o ricorso; fare elezioni di domicilio, promuovere azioni conservatrici e cautelari; chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi, chiedere qualsiasi prova od opporsi ad essa; promuovere giudizi di opposizione di appello e di revisione, deferire e riferire il giuramento, presentare domande, istanze, memorie, comparse, conclusioni ed eccezioni, chiedere ricorsi, fare istanze per la fissazione o l'anticipazione delle udienze, nominare periti, tecnici, altri procuratori con eguali e/o più limitati poteri, effettuare transazioni e conciliazioni relativamente ai giudizi in corso o da iniziare, compiere ogni atto sia di natura giudiziale che stragiudiziale e fare comunque tutto quanto si rendesse eventualmente opportuno o necessario per l'espletamento del presente incarico che viene conferito a titolo oneroso e con obbligo di rendiconto, considerato l'operato del procuratore per rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Accetto le voci della tariffa professionale nei valori medi.

Dichiaro di eleggere domicilio in Pomigliano d'Arco (NA) alla via P. Guidoni, 7.

Pomigliano d'Arco, 30.10.2018

sig.ra Giovanna Perone

  
per autentica

avv. Liberato Francesco De Falco



TRIBUNALE DI NOLA  
IN GIUDICE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Dato il ricorso che precede  
R.G.N. 7058/2018


Visti gli artt. 415 ss. c.p.c.,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza di discussione  
del 2/04/2020 h 9:30, disponendo che la notifica del ricorso e del presente  
decreto venga fatta, a cura di parte ricorrente, nel termine di trenta giorni prima della  
fissata udienza.

Nola, 14/11/2018

Il Giudice  
Dot.ssa Federica Salvatore



n. 7058/2018 RG.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI NOLA**  
**Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Nola, in persona del giudice designato, dott.ssa Federica Salvatore,  
visti gli atti e l'istanza di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c.,  
autorizza la notifica del ricorso nelle modalità indicate nell'istanza.

Nola, 13/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Federica Salvatore



14058/2017

ORIGINALE

Studio Legale Famiglia Civile e Commerciale  
Avv. Liberato Francesco De Falco  
Patrocinante in Cassazione  
via A. Guidoni, 7 – Pomigliano d'Arco (NA)  
tel \fax 0818034611 0818037044  
pec: [studiolegaledefalco@legalmail.it](mailto:studiolegaledefalco@legalmail.it)  
**TRIBUNALE DI NOLA**

**SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

**RICORSO ex art. 414 c.p.c.**

*con istanza di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.*

Per la sig.ra **Giovanna PERONE**, nata a Cercola (NA) il 14.02.1970, C.F. PRNGNN70B54C495N, residente in Somma Vesuviana (NA) alla via Spirito Santo, 17, rapp.ta e difesa dall'avv.to Liberato Francesco De Falco (C.F. DFLLRT55R04G812Q) come da procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pomigliano d' Arco alla via A. Guidoni n.5, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero fax 0818034611, e/o indirizzo pec: [studiolegaledefalco@legalmail.it](mailto:studiolegaledefalco@legalmail.it).

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma alla via dei Porteghesi, 12, 00186 Roma, pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**, (C.F. 80039860632) in persona del legale rappresentante pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Ufficio sita in via Ponte della Maddalena, 55 – 80142 Napoli, pec: [drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it), elett.te dom.to per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 – 80100 in Napoli, pec: [ads.na@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.na@mailcert.avvocaturastato.it);

**RESISTENTI**

**NONCHE'**

**NEI CONFRONTI DI TUTTI i docenti meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del Concorso 2012 PER LA REGIONE CAMPANIA**, assunti nell'anno scolastico 2015\16 e che hanno partecipato alla mobilità per l'anno scolastico 2016\17

**RESISTENTI**

**PER IL RICONOSCIMENTO**

**DEL DIRITTO DELLA RICORRENTE, PREVIO ANNULLAMENTO E/O DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI OSTATIVI DESCRITTI IN RICORSO, AL PROPRIO TRASFERIMENTO A FAR DATA DALL’A.S. 2016/17 PRESSO UNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI DI NAPOLI E PROVINCIA INDICATI IN DOMANDA DI MOBILITÀ E PER LA CONDANNA DEL MIUR E DELLE ARTICOLAZIONI PERIFERICHE (USR CAMPANIA) A DISPORRE IL DETTO TRASFERIMENTO**

**PREMESSO IN FATTO**

1. La ricorrente è docente di ruolo assunta con contratto a tempo indeterminato in data 26.11.2015 a seguito delle immissioni in ruolo previste dalla Legge n. 107\2015 (cd “La Buona scuola”) per la scuola secondaria di II Grado su posto comune per la classe di concorso A046 ex A019 (Scienze Giuridiche ed Economiche), reclutata tramite le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento (GAE) ove era inserita da svariati anni, svolgendo servizio di insegnamento, a seguito del conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento mediante concorso pubblico – 1998/99 - per titoli ed esami conseguito con esito favorevole, in atti (**doc. 1**);
2. la stessa è stata immessa in ruolo per l’anno scolastico 2015\20216 presso l’Istituto Tecnico Nautico I.T.T.L. “NAUTICO SAN GIORGIO” in Genova (GE), presso la quale ella superava positivamente il periodo di formazione e prova, con la conferma in ruolo;
3. per l’anno scolastico 2016\2017 a seguito della mobilità straordinaria, a cui si è vista costretta a partecipare, la ricorrente è stata assegnata in via definitiva all’ambito PIE0000002 regione Piemonte, provincia di Torino (TO), Istituto “EINSTEIN” TOISO1800R, in atti (**docc. 2 e 4**);
4. **alla ricorrente veniva attribuito il punteggio, valido ai fine della mobilità nazionale, di 19 punti oltre al punteggio aggiuntivo per il ricongiungimento al coniuge di punti 6 (doc. n. 3)**;
5. al fine di ottenere il ricongiungimento familiare previsto dal C.C.N.I. per la mobilità dell’anno scolastico 2018\2019 (art. 7 comma 1), formulava domanda di assegnazione provvisoria per le scuole della provincia di Napoli (c.d. *assegnazione provvisoria interprovinciale*), in atti (**doc. 5**);
5. in data 10 agosto 2018, la ricorrente otteneva per l’anno scolastico 2018\2019 assegnazione provvisoria **su posto di sostegno senza titolo di specializzazione**, presso l’ISIS EUROPA in Pomigliano d’Arco (NA) alla via Fiuggi, ove presterà servizio sino alla data del 31.08.2019, in atti (**doc. n. 6**), circostanza che radica la competenza territoriale dell’odierno giudizio innanzi al Tribunale adito;

6. che per l'Anno Scolastico 2018\19, la ricorrente inoltrava domanda di mobilità interprovinciale al fine di ottenere una sede più vicina al comune di residenza (Somma Vesuviana), in atti (**doc. n. 7**);

7. che tale domanda di mobilità non otteneva alcun esito, pertanto, la ricorrente si vedeva confermata la titolarità presso l'ambito territoriale 0000002 Regione Piemonte e precisamente comune di Torino (TO), in atti (**doc. n. 8**).

\*\*\*\*

Introduttivamente appare quindi opportuno accennare, per quanto infra si dirà e rileverà in diritto, alle novità introdotte dalla L.107 del 2015 [cd. Buona Scuola] che ha previsto (art.1, comma 96 e segg.) un Piano straordinario d'assunzioni da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, articolato, successivamente alla fase "0" sostanzialmente regolata in virtù delle preesistenti disposizioni, in altre tre fasi denominate A), B) e C).

In virtù di tale ripartizione, la ricorrente, veniva inserita nella fase assunzionale C), e, per l'effetto, veniva assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato in data 26 novembre 2015, per l'anno di formazione, presso l'Istituto Tecnico Nautico I.T.T.L. "Nautico San Giorgio" sito in Genova (GE).

Con Ordinanza ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, resa sulla scorta del C.C.N.I del 08.04.2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di far acquisire la titolarità in una scuola, disciplinava la procedura di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017 alla quale il personale docente poteva aderire volontariamente indicando, fra l'altro, gli ambiti e/o le Province di preferenza, e gli eventuali titoli di precedenza, o sarebbe stato immesso in ruolo previo trasferimento d'ufficio nei posti degli Istituti scolastici rimasti disponibili.

Di conseguenza, la ricorrente, nel corso del mese di maggio 2016, presentava la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale, specificando: 1) di avere l'esigenza di ricongiungimento con il marito ed i figli; 2) indicando le preferenze territoriali, nei limiti dei 100 ambiti territoriali consentiti, come da domanda che si allega in copia quale parte integrante del presente atto, in atti **doc. n.2**.

Successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Genova, comunicava alla ricorrente di averle attribuito un punteggio pari a 19 punti ed il riconoscimento di punti 6 per il ricongiungimento con il coniuge.

In data 31.08.2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, comunicava alla ricorrente, a mezzo della posta ordinaria, (modalità, tra l'altro, non consentita dal bando di

mobilità), che, “per l’anno scolastico 2016/2017 ha ottenuto il trasferimento presso la regione Piemonte Ambito 0000002, classe di concorso: A019 – Discipline giuridiche ed economiche”.

Occorre, sin da ora, precisare che l’Ambito territoriale assegnato alla ricorrente non era stato indicato fra le sue preferenze, né rispetta, in alcun modo, le tabelle di vicinarietà delle assegnazioni che dovevano trovare applicazione nella procedura di mobilità dei docenti.

Intanto, con provvedimento prot. n. del 10.08.2018 del M.I.U.R. – Direzione Generale per la Campania, la Prof. Perone, in virtù di una apposita domanda all’uopo presentata, veniva assegnata provvisoriamente, per l’anno scolastico 2018-2019, presso l’Istituto Scolastico I..S.I.S. “Europa” di Pomigliano d’Arco, sul posto di sostegno pur non avendone titolo, ove è in servizio: dal che la competenza territoriale inderogabile dell’adito Tribunale a mente dell’art.413, V comma, c.p.c..

Anche per l’anno 2018/2019 la prof. Perone ha partecipato alla mobilità così come predisposta dal MIUR. Ancora una volta la ricorrente risulta assegnata ingiustamente ed illegittimamente, all’ambito territoriale Piemonte 0000002.

L’intera procedura di mobilità ed in particolare l’assegnazione della sig.ra Perone all’ambito territoriale Piemonte 0000002 sono illegittimi e lesivi dei diritti della ricorrente e dovranno essere annullati e/o disapplicati alla stregua di tutte le motivazioni in punto di fatto e di diritto che di seguito verranno esposte.

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d’assunzione sono stati individuati negli aspiranti inseriti nei due canonici canali di reclutamento scolastico, ossia Concorso 2012 e GAE e quindi sono stati distinti in:

- 1) docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con Decreto Dirigenziale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012;
- 2) docenti inseriti nelle GAE, vigenti per il triennio 2014/2017.

Il reclutamento predetto, al netto della cd. fase “A”, svoltasi come la fase “0” in ambito provinciale, è intervenuto invece sulla scorta di una domanda presentata dagli aspiranti su scala nazionale, con elencazione di massimo 100 province prescelte in ordine preferenziale con assegnazione dei docenti alla sede tramite l’elaborazione di un algoritmo predisposto dal MIUR.

Per l’a.s. 2015/16, a mente della medesima normativa, la sede era soltanto provvisoria, essendo stata prevista per il successivo a.s. 2016/17 una mobilità straordinaria la cui ratio era quella di consentire il maggior numero possibile di “rientri” verso i territori (province per le GAE, regioni per il Concorso) di originaria collocazione in graduatoria.

Il successivo **comma 108 dell'art.1 della richiamata Legge 107/2015** ha, infatti, dettato le prime disposizioni in materia di mobilità territoriale straordinaria, introducendo talune deroghe all'ordinario sistema di mobilità scolastica.

Il citato comma, innanzitutto, al primo capoverso, ha introdotto un beneficio in favore del personale assunto nell'a.s. 2014/2015, chiamato alla possibilità di movimentarsi su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art.399, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che "successivamente" ai docenti di cui al primo capoverso, anche i docenti assunti ex art.1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), e cioè i docenti inseriti nelle Gae e gli idonei al Concorso 2012, avrebbero potuto partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali **(dopo, cioè, quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15).**

Lo scenario della mobilità verrà decisamente segnato dalle disposizioni ***di rango secondario ministeriali (O.M. 241/2016) e pattizie (C.C.N.I. mobilità del personale docente educativo ed ATA del 8/4/2016)***

La ricorrente, dovendo partecipare alle operazioni di mobilità valevoli per l'a.s. 2016/2017, in quanto assunta in forza del reclutamento straordinario di cui alla L.107/2015, ha potuto partecipare alla cd. fase C della mobilità, invocando il trasferimento in relazione al richiamato insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche per la classe di concorso A019 oggi A046 in tutti gli Ambiti della provincia della Campania ove risiede con la famiglia come da documentazione allegata in atti e qui ritenuta parte integrante del presente atto.

Alla propria domanda di mobilità veniva assegnato un punteggio pari a soli punti 19 (+6 per il ricongiungimento al coniuge nel comune di residenza familiare, e nello specifico Ambito 00020).

**Altri soggetti hanno beneficiato addirittura della movimentazione sulla Campania e costoro sono i docenti reclutati al pari della ricorrente, con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c), ma assunti mediante lo scorrimento delle graduatorie del concorso 2012**

La ragione di quanto sopra risiede nel fatto che, nel procedere alla movimentazione del personale, l'amministrazione scolastica, disciplinando i dettagli in seno ad una contrattazione

integrativa, ha di fatto creato una riserva di posti in favore di coloro che erano stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del concorso 2012, chiamati (ove l'ambito provvisorio fosse di loro gradimento) a poterlo confermare.

Infatti, per l'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale è stata regolata dal C.C.N.I. siglato l'8 aprile 2016 (in pari data rispetto all'O.M. 241/2016, dedicata anch'essa alla mobilità) che sensibilmente ha innovato la disciplina rispetto agli anni precedenti per poter tener conto delle novità e delle deroghe introdotte dalla L.107/2015.

In particolare, il rilievo maggiore va attribuito **all'art.6 del predetto C.C.N.I.** che introduce quattro fasi delle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D) (da non confondersi, ovviamente, con le fasi di immissione in ruolo previste dalla L. 107 del 2015, di cui sopra si è dato conto brevemente).

- *La fase A) è stata riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE.*

- *Alla fase B), invece, hanno potuto prendere parte, in primo luogo, gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali hanno potuto presentare domanda di trasferimento anche per province diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.*

A questa fase, inoltre, in maniera come vedremo inopinata, hanno potuto partecipare anche gli assunti nell'anno scol. 2015/2016, da fasi B e C, del Piano d'assunzione straordinario 2015/2016, **meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie del Concorso 2012 (cd. fase B3).**

**Detti soggetti hanno potuto indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli Ambiti delle PROVINCE.**

Dunque, come è di tutta evidenza se si confrontano le due disposizioni, detta norma contrattuale introduce una disposizione né prevista, né, addirittura, abbozzata nell'art.1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti).

- La fase C), è – invece – stata destinata agli assunti nell'anno scol. 2015/2016, nelle fasi assunzionali "B" e "C", provenienti da GAE.

In questo caso, la mobilità ha riguardato tutti gli ambiti territoriali ed è avvenuta sui posti degli assunti nelle fasi “B” e “C”, residuati dopo le precedenti fasi.

- La fase D) non è rilevante nella trattazione del caso che ci occupa, ma anch'essa desta molti dubbi di legittimità, essendovi stati relegati incomprensibilmente docenti assunti nelle fasi assunzionali “0” ed “A”.

**Sono, dunque, i docenti meramente idonei al concorso del 2012 ad essere stati collocati dalla contrattazione collettiva integrativa in una fase (cd. Fase B.3) della mobilità antecedente a quella della ricorrente (Fase C), con ciò muovendosi con precedenza ed esclusivamente all'interno della provincia di assegnazione all'atto dell'assunzione (in ispecie Napoli) e non su scala nazionale come tutti gli altri docenti, cfr. c.c.n.i. sulla mobilità dello 08.04.2016, art. 6, comma 1, fase B punto 2 ed art. 6, comma 1, fase C).**

Tale operato, lo si ripete, del tutto privo di copertura normativa, ha stravolto il criterio meritocratico del punteggio.

Non solo.

Allorché sono stati resi disponibili i posti su cui effettuare la mobilità territoriale o professionale delle altre categorie di docenti che per Legge andavano movimentati prima, sono stati considerati utili i soli posti dei docenti assunti (sempre nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni) tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (GAE), mentre altrettanto non è avvenuto per i docenti reclutati mediante scorrimento della graduatoria del concorso del 2012, cfr. C.C.N.I. sulla mobilità dello 08.04.2016 art. 6, comma 1, fase A punto 1 e punto 2 ed art. 6, comma 1, fase B punto 1.

**Questa anomala collocazione dei meri idonei a concorso in fase B3 ha palesato la propria illegittimità tanto nei confronti dei “vecchi” reclutati in ruolo, ossia i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, come la ricorrente, che non hanno avuto a loro disposizione, come invece recitava la disposizione di rango primario, “tutti i posti dell'organico dell'autonomia”, atteso che su alcuni sono stati semplicemente riconfermati gli idonei al concorso appena ivi nominati, sia di tutti gli altri docenti assunti grazie alla L.107/2015 e che, pur vantando la medesima decorrenza giuridica del ruolo, incomprensibilmente non hanno avuto il medesimo trattamento in sede.**

La mancata assegnazione presso uno degli ambiti della provincia di Napoli (o, in subordine, di quelli della Campania indicati in domanda) e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo nazionale sulla mobilità valevole per l'a.s. 2016/2017 sono illegittimi per i seguenti motivi di

## **DIRITTO**

### **1. ILLEGITTIMITA' DELLE "NOTE COMUNI" ALLEGATE AL C.C.N.I. MOBILITÀ PERSONALE DOCENTE ED ATA 2016/17 DEL 8/4/2016**

Le regole generali sulla movimentazione del personale docente (mobilità) sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97).

Nella norma primaria, come evidenziato in premessa, venivano tratteggiati alcuni principi in forma, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. (accompagnato da O.M. di pari data) sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA, annualmente rinnovato, per il resto.

Così anche nella nuova normativa di rango primario, ossia nella L.107/2015 vengono tratteggiati alcuni principi, essendo rimessa la disciplina di dettaglio a differente fonte regolatrice.

*In maldestra applicazione del comma 108*, come anticipato, il suddetto C.C.N.I., all'art. 6, prevede che la mobilità del personale docente si articolasse nelle quattro fasi poc'anzi descritte.

Le disposizioni in parola appaiono evidentemente distorsive della lettera e della ratio delle fonti primarie di seguito evocate.

#### **2.1 SUL DISCENDENTE DIRITTO AL TRASFERIMENTO INVOCATO DALLA RICORRENTE**

Come si accennava in premessa esiste una pleora di docenti, appartenenti alla medesima classe di concorso (A046) e assunti in ruolo come la ricorrente, ma nettamente privilegiati in sede di mobilità, perché movimentati ancorché dotati di punteggi bassissimi, si veda nel dettaglio lo stralcio dei bollettini di trasferimento, che costituisce parte integrante del presente ricorso, ove è ben evincibile l'elevato numero di docenti, con punti pari a 19 o inferiore ad esso che hanno ricevuto la sede di titolarità nella provincia di Napoli, e ben sei docenti nell'ambito 0020 con un punteggio di gran lunga inferiore a quello della ricorrente, che nel suddetto ambito, trattandosi del comune di ricongiungimento, concorreva con punti 25, in atti (doc. n. 12).

Dal che i seguenti ulteriori motivi di ricorso.

## 2. IL PIANO STRAORDINARIO DELLA MOBILITÀ CONTENUTO NELLA L.107/2015 E L'INESISTENZA DI UNA PREFERENZA PER LA CATEGORIA DEI DOCENTI EX COMMA 96, LETT. A).

Oltre ad avere previsto il Piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 (art. 1, comma 96 e 98), la L. n. 107/2015 ha anche fissato un Piano straordinario della mobilità territoriale e professionale per l'anno scolastico 2016/2017 con le disposizioni contenute nel comma 108 dell'art. 1.

La prima parte di tale norma (comma 108 dell'art. 1) si riferisce al personale "assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015" e stabilisce: *"tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, ..... , per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c)".*

Il personale ex comma 96, lett. b), assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), cui appartiene la ricorrente, è quello reclutato tramite le graduatorie provinciali ad esaurimento (oggi GAE ed ex graduatorie permanenti).

L'interpretazione letterale e testuale della norma va compiuta tenendo conto del significato dei termini "tutti", "posti vacanti e disponibili" ed "inclusi".

In particolare, le parole "tutti" ed "inclusi", usate insieme, lasciano agevolmente intendere che il Legislatore avesse inteso riferirsi ad un insieme ("tutti") di cui il personale assunto ex comma 96, lett. b) costituisce un sottoinsieme o specificazione ("inclusi"). Il Legislatore, cioè, non si è riferito solo ed esclusivamente al personale di cui al comma 96, lett. b), anche perché, se avesse voluto disporre in tal modo, avrebbe fatto riferimento solo al personale ex comma 96, lett. b) senza utilizzare né il termine "tutti", né il termine "inclusi" che indica una categoria più piccola di un insieme più grande del quale costituisce una specificazione.

La prima parte del comma 108, quindi, descrive una mobilità di cui, sul piano attivo, **beneficiano tutti gli assunti nell'anno 2014/2015** e che ha ad oggetto, dal punto di vista passivo, tutti i posti vacanti e disponibili e, quindi, sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. b), sia quelli occupati dal personale assunto ex comma 96, lett. a) della legge.

Ciò in quanto anche il personale ex comma 96, lett. a) va considerato come assunto in via provvisoria e, quindi, come movimentabile.

L'opinione è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito (v. Tribunale di Enna, ordinanza n. 3793 del 22.07.2016 resa su ricorso iscritto al RGn 630/2016; idem ex pluribus Tribunale di

Ravenna sul ricorso cautelare iscritto al RG n. 1162/2016 -1,) che, nell'esaminare la normativa che ci interessa, ha così statuito:

*“La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015- oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale- è peraltro chiaramente sancita dall'art. 1 comma 73 legge n. 107/15 il quale espressamente prevede che “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e' assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. (...) Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”, in atti (doc. n. 10).*

L'opinione è condivisa anche dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Enna, ordinanza n. 3793 del 22.07.2016 resa su ricorso iscritto al RGn 630/2016; idem ex pluribus Tribunale di Ravenna sul ricorso cautelare iscritto al RG n. 1162/2016 -1,) che, nell'esaminare la normativa che ci interessa, ha così statuito:

*“La provvisorietà della sede nella quale i docenti di fascia B vengono immessi in ruolo per effetto del piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge n. 107/2015- oltre ad essere affermata nel contratto di lavoro individuale- è peraltro chiaramente sancita dall'art. 1 comma 73 legge n. 107/15 il quale espressamente prevede che “Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017. (...) Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali”, in atti (doc. n. 10).*

Ed ancora Tribunale di Ravenna, il dott. Dario Bernardi, in funzione di Giudice del Lavoro, con sentenza n. 359 del 21.11.2017, in una vicenda analoga, in accoglimento del ricorso, ha così argomentato la propria decisione:

*“La ricorrente, assunta nell'anno scolastico 2015\2016 da G.A.E., lamenta un trattamento peggiore, in sede di mobilità, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.*

*L'assunto è fondato.*

*Sia che la... sia entrata in fase 0, sia che sia entrata in fase C, la stessa è stata assunta da G.A.E. ed è pacifico che la contrattazione collettiva e l'O.M. sul punto hanno coniato un canale di mobilità interprovinciale preferenziale in favore dei docenti assunti e provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012 rispetto agli assunti da G.A.E.”.*

I Tribunali di merito citati, cioè, ritenendo provvisoria l'assunzione del personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c) (e cioè del personale ex comma 96 comma lett. a) e lett. b), hanno confermato che i posti occupati dai docenti ex comma 96, lett. a), sono

provvisori, vacanti e disponibili, rientrano tra quelli oggetto del Piano straordinario di mobilità ed escludono ogni ipotesi di riserva o di inamovibilità.

Le medesime conclusioni (provvisorietà dell'assunzione del personale ex lett. a comma 96), valgono con riferimento alla norma contenuta nella seconda parte dell'art. 1, comma 108, della L. n. 107/2015, la quale si occupa della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. b), assunto nell'anno 2015/2016.

La norma, già sopra ricordata, ma che vale riportare nuovamente, stabilisce che:

“Successivamente i docenti di cui al comma 96, lett. b), assunti a tempo a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lett. b) e c), ed assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su TUTTI (nessuno escluso) gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale”.

Come è doveroso far risaltare, anche in questo caso, la norma fa riferimento ad ogni (TUTTI) ambito territoriale e non parla di alcuna esclusione, né afferma, implicitamente od esplicitamente, che da tale movimentazione potessero mai risultare esclusi i posti occupati (peraltro in maniera provvisoria, come chiaro) dal personale docente ex comma 96, lett. a) assunto nell'anno scolastico 2015/2016.

Il comma 108 dell'art. 1 della L. 107/2015, in buona sostanza, si è occupato di disciplinare in via straordinaria la movimentazione del personale docente assunto nell'anno 2014/2015 e quella del personale docente ex art. 96, lett. b), assunto nel 2015/2016, stabilendo tutt'al più che la movimentazione dei primi dovesse avvenire temporalmente in un momento precedente.

Nulla tale norma dice a proposito della movimentazione del personale docente ex comma 96, lett. a) della stessa Legge, né una simile disposizione trovasi all'interno dell'intero corpo della Legge medesima.

Per la movimentazione (mobilità) di tale categoria, quindi, non esiste argomento normativo che non imponga di ritenere che per essi dovessero applicarsi le regole generali sulla movimentazione del personale docente, le quali sono contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n. 244/97) sopra richiamate e che utilizzano il criterio del punteggio calcolato sulla base dell'anzianità di servizio, delle esigenze di famiglia e dei titoli posseduti.

**CONCLUSIVAMENTE SUL PUNTO NON È DOTATA DI COPERTURA  
NORMATIVA LA RISERVA DEI POSTI ACCANTONATI IN FAVORE DEI  
DOCENTI IDONEI AL CONCORSO 2012 NÉ IN RELAZIONE A “TUTTI I POSTI  
DELL'ORGANICO” CHE DOVEVANO ESSERE MESSI A DISPOSIZIONE DELLA**

**MOBILITÀ PER I DOCENTI ASSUNTI ENTRO IL 2014/15; ALTRETTANTO PRIVA DI COPERTURA NORMATIVA È DETTA RISERVA OVE SI CONSIDERI IL DIRITTO DEI DOCENTI ASSUNTI NEL 2015/16 (INDISTINTAMENTE) A CONCORRERE SUI POSTI ANCORA DISPONIBILI SU TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI, SENZA RISERVE DI SORTA.**

**3. LA MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE EX COMMA 96, LETTERE A) E B), SECONDO IL C.C.N.I. - ILLEGITTIMITA' DEL C.C.N.I. MOBILITA' SCUOLA DELL'8 APRILE 2016 NULLITÀ/ANNULLABILITÀ VIOLAZIONE DELL'ART.1, COMMA 108, L. 107 DEL 2015 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.**

Il sistema della mobilità territoriale prevede, da sempre, diversi livelli territoriali (comunale, provinciale ed interprovinciale).

Ed in ognuno di tali livelli le regole sono uguali e valide per tutti nel senso che tutti partecipano con i rispettivi titoli, espressi dal punteggio.

**Il C.C.N.I. 2016/17, nella parte qui impugnata, ha invero stravolto tali regole ed ha determinato una palese disparità di trattamento tra soggetti,** prevedendo

- (1) l'accantonamento dei posti per una (sola) determinata categoria di docenti e
- (2) la movimentazione di una stessa categoria con precedenza rispetto alle altre senza che ne sussistano i presupposti.

Nel dettaglio.

Si è già visto che l'art. 1, comma 108, L. 107/2015, prevedeva la mobilità straordinaria per gli assunti, nelle fasi B e C, al solo e dichiarato scopo di derogare al vincolo di permanenza triennale nelle provincie di originario reclutamento.

Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dalla norma testé citata, l'art. 6 del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, ha previsto che a detta mobilità partecipassero *anche gli assunti dal concorso del 2012, nelle fasi B e C, potendo scegliere, in prelazione, quale sede definitiva l'ambito della provincia dove erano stati provvisoriamente assunti (Art.6, comma 1, Fase B), n. 2).*

L'art.6 del C.C.N.I. stabilisce che le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi (A, B, C e D) e le fasi sono collegate al momento dell'assunzione.

La ricorrente rientrava nella categoria del personale docente ex comma 96, lett. b) della L. n. 107/2015 (reclutamento da GAE); *il personale che ha avuto la anomala riserva dei posti è*

*quello ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015 (reclutamento da idoneità al Concorso 2012).*

Entrambe le tipologie di personale indicato sono state assunte con la medesima decorrenza e nella medesima fase C) del Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

*Alla luce di tale circostanza (stesse regole di assunzione), quindi, tali tipologie di personale avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo in sede di mobilità.*

**Ma così, inspiegabilmente non è avvenuto.**

Il C.C.N.I., invero, all'art. 2, comma 3, prevede:

“3. I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria”.

Il C.C.N.I., inoltre, prevede che il personale docente ex comma 96 lett. a) venga movimentato nella fase B3 (art. 6) e che il personale docente ex comma 96 lett. b), venga movimentato nella fase C (art. 6).

In particolare, tale fase C espressamente prevede:

“Gli assunti nell'a.s. 2015/16 da fasi B e C del piano assunzione 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte, ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, ..... dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti ..... “.

I docenti movimentati nella fase immediatamente precedente (fase B.3.) sono “gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del Piano assunzione 15/16, provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012, i quali indicheranno solo l'ordine di preferenza tra gli ambiti della provincia” e, cioè, i docenti ex comma 96, lett. a).

Dalla lettura di tali disposizioni, quindi, si capisce che il C.C.N.I. ha previsto incredibilmente, quanto inspiegabilmente, **che il personale ex comma 96 lett. a) (quello proveniente dalle graduatorie di merito del concorso 2012) venisse movimentato prima di (nel senso di: con precedenza rispetto a) quello ex comma 96 lett. b) (personale provenienti da GAE) e con posti, addirittura, accantonati.**

Dalla lettura di tali disposizioni, inoltre, si evince che il C.C.N.I. ha previsto che il personale ex comma 96 lett. a) venga movimentato in un ambito territoriale (quello provinciale) più ristretto rispetto a quello (nazionale) destinato al personale di cui al comma 96, lett. b).

*Un doppio beneficio che sfugge alla disciplina dettata con fonti primarie.*

**Tali previsioni contrattuali sono chiaramente illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno indotto l'attuale ricorrente ad adire codesto Giudice.** Non esiste alcuna norma di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 105/2015.

Il dato letterale del comma 108 dell'art. 1 della Legge, invero, impedisce di considerare i docenti assunti ex comma 96, lett. a) come inamovibili.

Del resto, la citata norma (art. 1, comma 108, L. 107/2015), parla di "posti vacanti e disponibili", quali devono intendersi anche quelli occupati dai lavoratori ex comma 96, lett. a).

Anzi, come riferito, la normativa, andrebbe interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n.105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza.

La previsione di accantonamento dei posti equivale alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Operando nel modo descritto nel C.C.N.I., inoltre, le movimentazioni sono avvenute "per categoria" e gli elementi per stilare la graduatoria (titoli, esigenze di famiglia e anzianità di servizio) sono stati utilizzati solo all'interno di ciascuna categoria. Gli appartenenti alla categoria "privilegiata" hanno occupato i posti vacanti, pur avendo titoli ed anzianità di servizio palesemente inferiori a quelli di altra categoria di lavoratori che, a parità di condizioni, è stata movimentata dopo, per un ambito territoriale più ampio e senza alcun accantonamento di posti.

Il tutto, realizzando una **violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite.**

Questo è ciò che è avvenuto nel caso di specie, tanto che la ricorrente non è stata movimentata verso la Campania ed in particolar modo Napoli, mentre il personale sotto indicato è stato movimentato in fase B3, come emerge dal bollettino dei trasferimenti pubblicati dall'A.T. di Napoli, pur con punteggio di gran lunga inferiore al punteggio che compete alla ricorrente, in atti (**doc. n. 11**).

Si ripete che trattasi di docenti assunti assieme alla ricorrente con la medesima decorrenza e nella medesima fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c).

**Sul piano normativo, però, le disposizioni contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. sulla scuola (D.L.vo n°244/97) e la legge 107/2015 NON prevedono, ed, anzi ESCLUDONO, che il personale ex comma 96 lett. a) debba usufruire di posti accantonati e debba essere movimentato prima di quello ex comma 96, lett. b).**

Non esiste, inoltre, né risulta essere stata esplicitata sia nella Legge (articoli 462 e 463 del T.U. del personale scolastico 297/94 e L. n.107/2015) che nello stesso C.C.N.I. alcuna ragione logica e/o giuridica che giustifichi un simile trattamento di favore per la categoria dei docenti ex comma 96, lett. a), rispetto al personale ex comma 96, lett. b), entrambi assunti con la medesima decorrenza, nella medesima fase c) del piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) e sullo stesso tipo di organico.

Aggiungasi che, per gli effetti particolarmente limitativi per taluni e vantaggiosi per altri, un simile principio non può neanche essere dedotto attraverso un'attività interpretativa.

Accantonare posti in favore del personale docente assunto ex comma 96, lett. a) e movimentare, inoltre, tale categoria con precedenza rispetto al personale ex comma 96, lett. b) ha determinato:

1. in materia di pubblico impiego, l'introduzione di una riserva e di una preferenza in favore di una categoria (personale ex comma 96, lett. a) che non rientra tra quelle ritenute tutelabili dalla Costituzione (ex art. 38 Cost.) e per ragioni (l'iscrizione in una graduatoria di concorso) che non sono meritevoli di alcuna tutela, considerato che da concorso provengono anche coloro che sono iscritti nelle GAE;
2. il sacrificio irragionevole ed ingiustificato delle posizioni di soggetti (i docenti G.A.E. assunti nel 2015/2016), i quali (essendo dotati di maggiori titoli e di maggiore anzianità di servizio) piuttosto erano meritevoli di maggiore tutela rispetto al personale ex comma 96 lett. a);
3. il conseguente immotivato ed ingiustificato sacrificio dell'interesse della stessa amministrazione pubblica ad essere imparziale;
4. la violazione delle norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015.

Dunque, il citato art. 6 del C.C.N.I. Mobilità deve ritenersi illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati all'odierna ricorrente (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti alla stessa assegnata), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza l'accantonamento dei posti agli idonei.

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non potessero essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima Legge, il quale espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le*

*procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.*

Viceversa, la disposizione pattizia in questione, assertivamente applicativa ma in realtà distorsiva della L.107/2015 ha comportato una **evidente disparità di trattamento fra docenti assunti con la medesima decorrenza giuridica (2015/16)**: manifestandosi in contrasto con norme di legge, oltre che irragionevole ed illogica, non potendosi in alcun modo comprendere le ragioni della manifesta disparità di trattamento qui denunciata.

Infine, altri argomenti disvelano l'illogica preferenza accordata agli idonei del concorso e la correlata disparità di trattamento.

In primo luogo, giova ricordare che lo scopo della L. 107 del 2015, è quello di assorbire il cosiddetto fenomeno del precariato.

Ora, sotto tale aspetto, va considerato che i cosiddetti precari sono i docenti inseriti in Gae e che, di volta in volta, in attesa della immissione in ruolo, ottengono supplenze, non i partecipanti ad un concorso che non possono essere reclutati a t.d.

Se dunque, lo scopo della legge sulla Buona Scuola è innanzitutto quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria, non si intende come in sede di applicazione pattizia della stessa normativa, pur essendo previsto che alla stessa mobilità partecipassero anche gli idonei del concorso del 2012, assunti con la medesima decorrenza, si potesse addirittura giungere a rovesciare la prospettiva in danno dei precari storici.

**Si assiste dunque, ad una violazione dell'art. 1, comma 108, L. 107/15, ma anche, è palese, dello spirito e della ratio della norma medesima.**

A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse mettere su uno stesso piano gli idonei non vincitori del concorso del 2012 con i docenti inseriti in Gae, appare evidente (così come giustamente prevede l'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015) che siano questi ultimi a dovere, in caso, esser preferiti, posto che l'ultimo docente ad essere inserito in graduatoria lo è stato nell'anno scolastico 2008/09, mentre gli idonei, come ovvio, sono nella graduatoria concorsuale solo dal 2012.

Anche in considerazione di questi ulteriori spunti di critica non si vede come possa, anche solo pattizamente, preferirsi o favorirsi, rispetto ai docenti in GAE, gli idonei non vincitori del concorso del 2012: tale favore è palesemente ingiustificato e determina una chiara disparità di trattamento che comporta la illegittimità delle norme che la hanno prevista.

Concludendo sul punto, ciò che appare comunque evidente è come, nel sistema delineato tanto dalla Legge e dallo stesso C.C.N.I. (quanto dall'O.M.), eccezion fatta per la distorsione operata

con la fase B3, la mobilità avrebbe dovuto svolgersi secondo un criterio basato sul PUNTEGGIO, salve le precedenze indicate dalla Legge e richiamate dall'art.13 del C.C.N.I.: la procedura di mobilità equivale *lato sensu* ad un concorso per soli titoli, il cui unico parametro di riferimento è il punteggio vantato, in relazione ai titoli posseduti, ma che proprio grazie all'accantonamento dei posti della fase B3 viene palesemente tradito.

Quasi per un paradossale scherzo del destino è lo stesso art.6 del C.C.N.I. dell'8.4.2016 ad affermare che: "Per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio".

### **3.1. SUBORDINATA RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DEL C.C.N.I., IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 2, 3, 4, 31, 51 E 97 COST.**

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme del C.C.N.I. che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e del personale ex comma 96, lett. b)(art. 6, Fase C), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- dell'art. 1418 C.C., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- dell'art. 2, co.2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego – quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 –, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;

- della stessa legge 107/2015, art. 1, co.196, laddove stabilisce: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

A) art. 3, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo 97, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, facendo rilevare i principi di pari opportunità e di non discriminazione, i quali sono sottesi al principio di uguaglianza;

B) art. 31, comma 1, nella parte in cui dispone “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”;

C) art. 51, comma 1, della Costituzione, nella parte in cui dispone che “tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”;

D) art. 4, comma 2, nella parte in cui dispone che “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

Nell'ipotesi in cui codesto Giudice ritenesse che le norme del C.C.N.I. non violino alcuna disposizione di Legge ed anzi sono legittimate da esse, si chiede di valutare la legittimità di tali disposizioni normative con riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe precluso di partecipare alla medesima fase della movimentazione (art. 6, Fase B.3. del C.C.N.I., del 08.04.2016 del comparto scuola) che è riconosciuta a soggetti (i docenti ex art. 1, comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015) che vantano titoli e requisiti palesemente inferiori;
- in quanto ai docenti come la ricorrente sarebbe, per tal verso, impedita l'assegnazione di una sede che hanno scelto, che è correlata e collegata a scelte di vita impostate sulla aspettativa di essere reclutate nella provincia (l'inserimento nelle graduatorie permanenti, oggi GAE) ed alla quale hanno diritto per avere maggiori titoli, maggior punteggio e per avere maggiore merito;
- ed in quanto la mancata utilizzazione del criterio meritocratico viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Non pare dubitabile che la condotta posta in essere M.I.U.R. abbia creato grande nocumento e continui a crearlo alla ricorrente.

Tutto ciò premesso e considerato, l'attuale ricorrente, a mezzo del suo sottoscritto procuratore e difensore,

### **CHIEDE**

che l'On.le adito Tribunale, contrariis reiectis, gradando come segue le domande secondo le seguenti

### **CONCLUSIONI**

1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, OVVERO PREVIA ANNULLAMENTO O DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA del C.C.N.I. del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti sopra evidenziate (articolo 2, comma 3, art. 6, Fase B.3. e C e, comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate) e previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e, per l'effetto: in primis, accertare e dichiarare il diritto dell'attuale ricorrente ad essere movimentato, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017;

2) in secundis, e solo nell'ipotesi in cui le superiori richieste dovessero essere ritenute non accoglibili, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado (A046) per cui ha titolo indicata in domanda, sulla base del criterio del punteggio unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del Piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, con ordine di ripetizione delle operazioni illegittimamente effettuate;

In ogni caso, condanni, le Amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo la movimentazione della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 nella provincia di Napoli per come richiesto nella domanda di mobilità, ovvero infine al rifacimento delle operazioni di mobilità in ossequio all'accoglimento delle domande di cui al ricorso, disponendo sin d'ora in punto di misure per l'attuazione degli emanandi ordini.

Spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Contratto a tempo indeterminato del 26.11.2015;
2. Domanda di mobilità per l'A.S. 2016\17;
3. Validazione domanda di mobilità A.S. 2016\17;
4. Assegnazione Ambito comunicazione del 31.08.2016;
5. Domanda di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2018/2019
6. Bollettino dei trasferimenti in assegnazione provvisoria del 10.08.18;
7. Domanda di Mobilità A.S. 2017\18;
8. Validazione mobilità A.S. 2017\18;
9. Domanda di Mobilità A.S. 2018\19;
10. Validazione mobilità A.S. 2018\19;
11. Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) mobilità 2016\17;
12. copia dei bollettini di trasferimento secondaria di II grado A.S. 2016\17;

Nola, 6 novembre 2018

Avv. Liberato Francesco De Falco

Si dichiara che la presente controversia è soggetta al pagamento del contributo unificato, nella misura di euro 259,00.

Nola, 6 novembre 2018

Avv. Liberato Francesco De Falco


## PROCURA

La sottoscritta sig.ra **Giovanna Perone**, nata a Cercola (NA) il 14.02.1970, residente in Somma Vesuviana (NA) alla via Spirito Santo, 17, C.F. PRNGNN70B54C495N, conferisce formale procura alle liti all'avv.to Liberato Francesco De Falco, nato a Pomigliano d'Arco il 04.10.1955, con studio ivi alla Via A. Guidoni n.5, C.F. DFLLRT55R04G812Q e P.I. n.00265311217, affinché questi la rappresenti e difenda nel promovendo processo nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dinanzi al Tribunale di Nola. Il nominato procuratore viene espressamente autorizzato ad effettuare ogni tipo di citazione o ricorso; fare elezioni di domicilio, promuovere azioni conservatrici e cautelari; chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi, chiedere qualsiasi prova od opporsi ad essa; promuovere giudizi di opposizione di appello e di revisione, deferire e riferire il giuramento, presentare domande, istanze, memorie, comparse, conclusioni ed eccezioni, chiedere ricorsi, fare istanze per la fissazione o l'anticipazione delle udienze, nominare periti, tecnici, altri procuratori con eguali e/o più limitati poteri, effettuare transazioni e conciliazioni relativamente ai giudizi in corso o da iniziare, compiere ogni atto sia di natura giudiziale che stragiudiziale e fare comunque tutto quanto si rendesse eventualmente opportuno o necessario per l'espletamento del presente incarico che viene conferito a titolo oneroso e con obbligo di rendiconto, considerato l'operato del procuratore per rato e valido senza bisogno di ulteriore ratifica o conferma.

Accetto le voci della tariffa professionale nei valori medi.

Dichiaro di eleggere domicilio in Pomigliano d'Arco (NA) alla via P. Guidoni, 7.

Pomigliano d'Arco, 30.10.2018

sig.ra Giovanna Perone  
  
per autentica  
avv. Liberato Francesco De Falco  


**Istanza**

Per la determinazione delle modalità della notifica ex art. 151 cpc

Il sottoscritto procuratore Liberato Francesco De Falco (C.F. DFLLRT55R04G812Q - pec: [studiolegaledefalco@legalmail.it](mailto:studiolegaledefalco@legalmail.it)) della docente **Giovanna Perone**, nata a Cercola (NA) il 14.02.1970, C.F. PRNGNN70B54C495N,

**premessato che**

- il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto ad essere movimentata, sulla tipologia di posti di scuola secondaria di secondo grado già A019 ora A046 per cui ha titolo, indicata in domanda, nella provincia di Napoli, fatta salva l'assegnazione sulla base del criterio del punteggio presso un ambito all'interno della stessa, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti meri idonei non vincitori inseriti nelle graduatorie di merito del **Concorso 2012 PER LA REGIONE CAMPANIA**, assunti nell'anno scolastico 2015\16 e che hanno partecipato alla mobilità per l'anno scolastico 2016\17

**Rilevato che**

L'orientamento della maggior parte dei Tribunali in materia di necessaria integrazione del contraddittorio, per la potenziale molteplicità del numero dei controinteressati, renderebbe quasi impossibile notificare loro il ricorso ai sensi dell'art.137 e segg. c.p.c.. Altresì la tradizionale notifica per pubblici proclami, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarebbe inidonea allo scopo giacchè non prevede la pubblicazione integrale del testo introduttivo del presente giudizio, oltre che eccessivamente onerosa; L'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c. che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purchè "... le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come inviolabile in ogni stato e grado del processo ...” (Cass. n. 13868\2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto onde garantire anche il principio fondamentale del diritto del contraddittorio (cass. n. 3286/2006 e n. 4319/2003). La notifica mediante pubblicazione integrale del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR è certamente idonea ad assicurare la conoscibilità dello stesso, e permetterebbe ad eventuali interessati di intervenire nel presente procedimento; Questa forma di notificazione è utilizzata dai Giudici Amministrativi ed Ordinari in tutti i casi come il presente (TAR Lazio nn. 176-177-178-179/2009; Trib. Genova del 01/09/2011 e Trib. Foggia del 07/11/2014).

Tutto ciò premesso e considerato, nella veste di cui sopra, formula

**ISTANZA**

Affinché l'Ill.mo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro

**VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

Quanto ai potenziali contro interessati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza medesimi sul sito internet del MIUR, del USR per la Campania e del USP di Napoli;

quanto alle seguenti amministrazioni convenute:

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,** (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata per legge in Roma alla via dei Porteghesi, 12, 00186 Roma;

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA,** (C.F. 80039860632) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in via Armando Diaz, 11 – 80100 in Napoli;

Nola, 6 novembre 2018

avv. Liberato Francesco De Falco

